



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

XVII Sezione Civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

nella persona dei giudici

Claudia PEDRELLI	Presidente
Fausto BASILE	Giudice
Andrea POSTIGLIONE	Relatore,

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al RG n. 64605 dell'anno 2018 vertente

TRA

ARTISTI 7607 SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. e partita IVA: 12515031008), con sede in Roma, in via Giovanni Battista Tiepolo, n. 21, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante *p.t.* Cinzia Mascoli, elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Roma, in via Venti Settembre, n. 3 degli avv.ti Domenico

SANDULLI, Angelo DI PALMA e Federica SANDULLI, i quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione;

- parte attrice -

E

NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (C.F. e partita IVA: 11041891000) con sede in Roma, in via Parigi, n. 11, in persona del legale rappresentante *p.t.* Andrea Micciché, elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Roma, in via delle Quattro Fontane, n. 161 dell'avv. Lorenzo ATTOLICO e rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Giovanni FABRIZI e Lorenzo ATTOLICO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- parte convenuta -

Oggetto: abuso di posizione dominante, concorrenza sleale ed altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale *ex art.* 2043 c.c..

Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni di parte attrice e di parte convenuta come, rispettivamente, da memoria n. 1 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c. e da comparsa di costituzione e risposta.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **ARTISTI 7607 SOCIETÀ COOPERATIVA** (d'ora in avanti, per comodità, anche solo Artisti 7607) conveniva in giudizio **NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori** (d'ora in avanti, per comodità, anche solo Nuovo IMAIE o Nuovo Istituto) al fine di accertare e dichiarare la responsabilità di questo nella causazione dei danni cagionati a parte attrice per abuso di posizione dominante e/o concorrenza sleale e/o comunque responsabilità *ex art.* 2043 c.c., chiedendone, per l'effetto, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati

nell'atto di citazione, nonché al fine di inibire alla convenuta la prosecuzione delle condotte illecite accertate ed ordinarle la rendicontazione *ex art. 263 c.p.c.*

Si costituiva in giudizio il Nuovo IMAIE, contestando nel merito la fondatezza di tutte le domande *ex adverso* formulate e chiedendone l'integrale reiezione.

Il Tribunale concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie e, a scioglimento della riserva assunta in ordine alle richieste delle parti di ammissione dei mezzi istruttori, ammetteva prova testimoniale limitatamente ai capitoli di prova individuati nella apposita ordinanza ammissiva; inoltre ordinava alla convenuta l'esibizione dell'elenco destinatari della email "*focus mail sulla liquidazione*", nonché degli accordi con le *Collecting* straniere ADAMI, GVL, Norma, Stoart e Bece, nonché con gli Utilizzatori nazionali SKY e FOX, riservando ogni determinazione sulla richiesta di CTU e sulle ulteriori istanze di esibizione avanzate da parte attrice.

A scioglimento della predetta riserva, il Tribunale disponeva un nuovo ordine di esibizione di ulteriori documenti nei confronti della convenuta ed ammetteva Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di "*verificare attraverso la disamina della banca dati artisti audiovisivi di Nuovo IMAIE (repertorio titoli ed opere) se quella consegnata ad ARTISTI 7607 corrispondesse o meno ed in che misura a quella in uso al 31.03.2017 a Nuovo IMAIE limitatamente ai dati relativi alle opere audiovisivi diffuse dagli utilizzatori fino all'11.03.2014*".

Acquisita dunque la CTU e ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Tribunale infine tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini richiesti ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

..*

Le domande proposte da parte attrice devono essere tutte rigettate per i motivi che di seguito si espongono.

Preliminarmente, giova richiamare sinteticamente il contesto giuridico/normativo nell'ambito del quale si iscrive il presente giudizio.

La controversia attiene alla amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore relativamente al settore audiovisivo, attività che vengono svolte in favore

dei beneficiari – ossia Artisti, Interpreti ed Esecutori (c.d. AIE) – generalmente da organismi in forma collettiva, quali le *collecting societies*, o anche semplicemente *Collecting*.

I diritti connessi al diritto d'autore che vengono qui in rilievo hanno natura economica e consistono sostanzialmente in due tipologie di remunerazione, segnatamente l'equo compenso, che va corrisposto in favore degli AIE dai soggetti c.d. "Utilizzatori", ossia soggetti che sfruttano economicamente una determinata produzione artistica e che non agiscono in qualità di consumatori finali (si pensi alle emittenti radiofoniche e televisive, pubblici esercizi, discoteche) ed il compenso da copia privata, che invece va corrisposto in favore degli AIE dai produttori di apparecchi di registrazione o supporti di registrazione vergini (audio o video).

Le *Collecting* sono dunque società mandatarie che svolgono, per conto degli AIE mandanti, attività di intermediazione e gestione centralizzata dei predetti diritti connessi al diritto d'autore e a tal fine, con particolare riguardo al settore audiovisivo, stipulano accordi direttamente con gli Utilizzatori, in virtù dei quali questi ultimi pagano i compensi alle *collecting societies* mandatarie, che successivamente li distribuiscono agli AIE propri mandanti.

Ebbene, l'attività di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore è stata interessata negli ultimi anni da molteplici interventi normativi, che sono andati nella direzione di una sostanziale apertura di tale settore del mercato.

Si è infatti passati da un iniziale regime di monopolio in favore del c.d. Vecchio IMAIE (o IMAIE in liquidazione), istituito con la legge n. 93/1992 ed estinto con provvedimento del Prefetto di Roma del 28 maggio 2009 alla liberalizzazione, inaugurata con il c.d. "Decreto Monti" (DL 24 gennaio 2012, n. 1), dei servizi di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore e completata dal successivo c.d. "DPCM requisiti minimi" (DPCM del 19 dicembre 2012), il quale ha individuato i requisiti minimi necessari che le imprese devono possedere per svolgere la predetta attività, risultando per l'effetto "accreditate" o comunque abilitate a porre in essere professionalmente l'attività in parola; la predetta disciplina è stata integrata con successivo DPCM del 17 gennaio 2014 (c.d.

“Decreto di riordino”) e dal d.lgs. n. 35/2017, che ha introdotto delle norme in tema di organizzazione corporativa di tali società e di trasparenza.

Ciò premesso, le parti del presente giudizio sono appunto due *collecting societies* che operano come intermediarie nell’attività di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore, ed in particolare Artisti 7606 (parte attrice), che ha ricevuto l’abilitazione a svolgere professionalmente tale attività il 1 novembre 2013 ed il c.d. Nuovo IMAIE (parte convenuta), formalmente accreditato dal 2 maggio 2013 nell’elenco delle imprese di intermediazione dei diritti connessi ed “erede” dell’omonimo monopolista *ex lege* di settore, posto che il DL n. 64/2010, conv. in L. n. 100/2010, ha istituito il nuovo IMAIE, al quale sono stati trasferiti, a decorrere dal 14 luglio 2009, “*compiti e funzioni attribuite ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione, ed in particolare il compito di incassare e ripartire tra gli artisti, interpreti e esecutori aventi diritto i compensi*” previsti dalla legge sul diritto d’autore (art. 7 L. n. 100/2010).

Al riguardo, è doveroso sin da ora evidenziare che la gestione in regime monopolista è rimasta in favore del c.d. Vecchio IMAIE (o IMAIE in liquidazione) sino al 14 luglio 2009, con la conseguenza per cui i compensi maturati fino a tale data sono stati e vengono ancora oggi corrisposti agli artisti direttamente dall’IMAIE in liquidazione.

Con riguardo invece ai compensi maturati successivamente al 14 luglio 2009 e sino alla concreta attuazione dell’apertura del mercato avvenuta nel 2012, Nuovo IMAIE ha gestito i compensi di copia privata nell’interesse dell’intera categoria degli AIE sino al 31 dicembre 2011 (essendo divenuta la liberalizzazione, in relazione ad essi, efficace a partire dal 1 gennaio 2012, data a partire dalla quale, pertanto, le *Collecting* accreditate possono percepire le somme dovute agli AIE loro mandanti) e l’equo compenso sino al 31 ottobre 2013, dal momento che, in base all’art. 6 del “Decreto di riordino”, “*ai fini dell’individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, si tiene conto (...) del primo giorno del mese in cui è stata effettuata la comunicazione*” di inizio attività, *i.e.*, per la società attrice, come sopra anticipato, a partire dal 1 novembre 2013.

Così chiarito il quadro normativo in cui la vicenda oggetto del presente giudizio si iscrive e passando dunque al merito, si puntualizza che l'azione esperita da parte attrice non si configura come una c.d. *"follow on action"*, dovendo invece essere qualificata in termini di c.d. *"stand alone action"*, in quanto l'istruttoria avviata dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti dell'odierna convenuta si è arrestata ad una fase preliminare.

Più precisamente, nel 2016, alla luce di plurime segnalazioni da parte dell'odierna attrice nonché di una terza *Collecting* italiana (Itsright S.r.l.), l'AGCM ha deliberato l'avvio dell'istruttoria nei confronti dell'odierna intermediaria convenuta al fine di accertare eventuali violazioni da parte di quest'ultima dell'art. 102 TFUE nel mercato dei servizi di gestione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo e musicale.

In estrema sintesi, le segnalate condotte anticoncorrenziali del predetto procedimento amministrativo, che sono state poste da Artisti 7607 anche alla base dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, possono essere così sintetizzate: (a) adozione di un'ampia strategia escludente e discriminatoria ai danni dei non iscritti a Nuovo IMAIE, finalizzata a mantenere o riconquistare gli AIE dei nuovi soggetti entrati nei settori della musica e del video; (b) rifiuto di concedere ai concorrenti l'accesso al *data base* del vecchio IMAIE contenente le opere dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore, così ostacolando l'operatività dei *competitors* nella fase di ingresso sul mercato; (c) sottoscrizione con *Collecting* straniera di accordi reciproci pluriennali finalizzati ad impedire ai segnalanti l'accesso al mercato internazionale, nonché stipula di accordi con importanti Utilizzatori nazionali, privando così i concorrenti della possibilità di stipulare analoghi contratti al momento del loro effettivo ingresso sui mercati rilevanti.

I suddetti comportamenti, nella prospettiva attorea, appaiono suscettibili di integrare una strategia complessivamente abusiva e quindi illecita posta in essere dall'odierna convenuta ai danni di Artisti 7607, foriera di rilevanti pregiudizi economici e censurabile in termini di abuso di posizione dominante e/o di concorrenza sleale e/o comunque alla

stregua di illeciti aquiliani *ex art. 2043 c.c.*, illeciti che verranno nel prosieguo analiticamente analizzati onde verificarne la eventuale sussistenza nell'odierno giudizio.

1. SULLA CONFIGURABILITÀ DELL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Va premesso che l'Autorità Antitrust ha deliberato *“di chiudere il procedimento amministrativo avviato senza accertare l'infrazione”*, dal momento che il Nuovo IMAIE ha spontaneamente proposto di assumere, ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. n. 287/1990, degli impegni – che sono stati accettati e quindi resi obbligatori dall'Autorità – volti ad attenuare i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria (cfr. allegato n. 11 citazione).

Dovendosi per tal motivo considerare, come anticipato, la domanda promossa da Artisti 7607 in maniera autonoma (alla stregua di una *“stand alone action”*), è su parte attrice che incombe, ai fini dell'art. 3 della L. n. 287/1990, l'onere di dimostrare:

A. il mercato di riferimento e la posizione dominante rivestita dalla convenuta al suo interno;

B. i termini della condotta abusiva posta in essere dalla convenuta;

C. il danno ingiusto, quale diretta conseguenza del preteso abuso.

A. Per quanto riguarda il mercato rilevante e la posizione di dominanza della convenuta, si ritengono idonee le indicazioni fornite dall'AGCM (e fatte proprie da Artisti 7607 nell'atto di citazione), che ha individuato, come mercato rilevante, quello *“dei servizi di gestione di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo”* e che, in relazione al profilo della dominanza della intermediaria convenuta, ha condivisibilmente concluso, all'esito di approfondita disamina, come *“Nuovo IMAIE appare detenere una posizione dominante su tutti i mercati rilevanti. (...) Il dato strutturale derivante dalle significative quote di mercato detenute trova spiegazione principalmente nella circostanza che NUOVO IMAIE è il successore del monopolista legale di settore. (...) Nonostante il processo di liberalizzazione del settore, la posizione dominante di Nuovo IMAIE risulta stabile anche in virtù della circostanza che esso gode di ampie riserve patrimoniali. Ciò consente all'Istituto di essere ampiamente autonomo dei concorrenti, i quali al contrario, addirittura dipendono da esso per il pagamento degli importi dovuti ai propri iscritti quantomeno fino alla data di formale accreditamento del 2013”*.

Al riguardo, questo Tribunale, ben consapevole del carattere non definitivo dell'accertamento contenuto nel provvedimento di avvio dell'istruttoria dell'Antitrust, reputa che lo stesso non meriti, per ciò solo, assenza di considerazione, come parte convenuta sostanzialmente suggerirebbe: lo "stralcio" della posizione dell'odierna convenuta conseguente all'accettazione da parte dell'Autorità della presentata proposta di impegni non vale cioè ad "invalidare" o comunque ad escludere gli effetti dell'espletato accertamento delle condotte abusive derivanti dalle risultanze dell'istruttoria condotta dall'AGCM.

In tal senso, con specifico riguardo a questo profilo, infatti, il Tribunale di Milano, dopo aver sottolineato come *"L'AGCM valuta le misure correttive oggetto degli impegni presentati dall'impresa ai sensi dell'art. 14-ter in relazione alla loro idoneità a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria"*, ha affermato che *"il dato letterale della disposizione porta a ritenere che l'esame degli impegni non possa prescindere dalla ricognizione (con esito positivo) degli aspetti anti-competitivi considerati in fase di avvio del procedimento. Si ritiene quindi che la valutazione di idoneità degli impegni da parte dell'Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, non possa che presupporre una condotta anticoncorrenziale (e non un suo semplice sospetto) in considerazione della strumentalità dei primi per elidere conseguenze distorsive della seconda (e non per fornire regole orientative del mercato a prescindere dall'esigenza di eliminare condotte anticoncorrenziali)"*, con il corollario secondo cui *"anche alla decisione dell'AGCM con cui sono rese vincolanti le misure proposte dalle parti può riconoscersi in sede civile il valore di prova privilegiata quanto alla posizione rivestita dalla parte sul mercato ed al suo abuso"* (cfr. Tribunale di Milano, I sezione, sentenza n. 12227/2013).

Si ritiene, di conseguenza, accertata quantomeno la posizione rilevante rivestita dal Nuovo IMAIE all'interno del mercato dei servizi di gestione di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo.

B. Per quanto riguarda, invece, i termini della condotta abusiva, Artisti 7607 lamenta che nuovo IMAIE avrebbe posto in essere la specifica declinazione dell'abuso di posizione dominante rappresentata dal c.d. "abuso di esclusione" (cfr. p. 35 citazione), articolato in un ventaglio di condotte, quali:

- (i). strategia complessivamente emarginante, consistente in plurimi atti discriminatori ai danni di AIE non iscritti a Nuovo IMAIE, volti a mantenere o conquistare gli AIE dei nuovi soggetti entrati nel settore audiovisivo, facendo leva, *inter alia*, sulla possibilità di distribuire in via prioritaria ai propri associati compensi e fondi del vecchio IMAIE;
- (ii). rifiuto di accesso all'archivio generale delle opere e degli artisti;
- (iii). sottoscrizione, nella finestra temporale tra l'emanazione del sopracitato Decreto Monti di liberalizzazione e la normativa secondaria di attuazione (DPCM Requisiti Minimi), con *Collecting* straniere di accordi reciproci pluriennali di lunga durata finalizzata ad impedire alla società attrice l'accesso al mercato internazionale, nonché stipula di contratti con importanti Utilizzatori nazionali, privando così Artisti 7607 della possibilità di sottoscrivere analoghi accordi al momento del suo effettivo ingresso sul mercato;
- (iv). ulteriori violazioni commesse da Nuovo IMAIE.

1B. (i). Sulla strategia complessivamente emarginante, consistente in plurimi atti discriminatori ai danni di AIE non iscritti a Nuovo IMAIE, volti a mantenere o conquistare gli AIE dei nuovi soggetti entrati nel settore audiovisivo.

Anzitutto, parte attrice, nell'affermare che la convenuta abbia ostacolato l'accesso alla stessa sul mercato mediante l'adozione di una strategia complessivamente escludente, muove dal presupposto di fondo secondo cui il Nuovo IMAIE avrebbe strumentalmente impiegato la sostanziale continuità con il Vecchio IMAIE.

Parte convenuta, al contrario, sostiene la soluzione di continuità fra il vecchio IMAIE e quello Nuovo, sottolineando la distinzione delle competenze loro attribuite e l'interesse dell'odierna convenuta a rendere evidente il distacco con il Vecchio Istituto per l'immagine negativa dello stesso presso l'intera categoria degli AIE; inoltre, Nuovo IMAIE, nella propria memoria istruttoria n. 1 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c. reputa irrilevante, ai fini della dimostrazione della continuità asserita da parte attrice, la medesimezza della ragione sociale e della sede legale dei due istituti.

Ebbene, al riguardo, non è possibile condividere il rilievo di parte convenuta: se è vero che l'IMAIE in liquidazione è l'istituto commissariato e posto in liquidazione competente ad incassare e ripartire i diritti connessi al diritto d'autore degli AIE sino al 14 luglio 2009,

d'altro canto, però, non può non riconoscersi al Nuovo IMAIE *“la posizione di successore legale del vecchio IMAIE”*, pacifico assunto di partenza da cui muove, del resto, anche l'Antitrust nella propria istruttoria (cfr. delibere dell'AGCM, *i.e.* all. nn. 9 e 10 alla citazione).

Depone in tal senso, infatti, il tenore letterale della legge istitutiva del Nuovo IMAIE: vale la pena ricordare, in particolare, l'art. 7 del DL 64/2010, conv. in L. n. 100/2010, che ha appunto previsto l'istituzione del Nuovo IMAIE *“al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5.2.1992, n. 93”* (legge istitutiva del vecchio IMAIE) e che ha trasferito a questo, a decorrere dal 14 luglio 2009, *“compiti e funzioni attribuite ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione”*, con la precisazione, oltretutto, secondo cui *“Al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo e di crediti maturati”*.

È allora evidente che la realizzazione dei medesimi obiettivi posti dalla legge, la devoluzione degli stessi compiti, nonché il trasferimento del personale, dell'eventuale residuo attivo e dei crediti maturati sono tutti indici della sostanziale continuità tra il vecchio IMAIE posto in liquidazione ed il nuovo IMAIE.

Ciò chiarito, venendo al merito della censura attorea, Artisti 7607 denuncia l'attuazione da parte della convenuta di un ampio ed illecito 'programma escludente' ai suoi danni, comprensivo, *inter alia*, di una strategia denominata *“Searching Mission”*, funzionale ad aumentare il proprio bacino di mandanti e scandita sostanzialmente nei seguenti passaggi: preliminare individuazione della generalità anagrafiche degli AIE attraverso il *data base* del predecessore Vecchio IMAIE e successiva presa di contatti con gli stessi al fine di propiziare l'iscrizione al Nuovo IMAIE, anche attraverso la promessa di benefici economici.

A tal fine, parte attrice versa in atti, con la memoria istruttoria n. 2 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c., la mail inviata in data 23 ottobre 2014 da un dipendente della convenuta al Presidente della stessa MICCICHÉ (cfr. all. n. 48 alla memoria istruttoria attorea n. 2 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c.), il cui oggetto è intitolato *“Searching Mission AV”*, in cui quest'ultima viene esplicitata nei

termini sopradescritti ed accompagnata da un *file excel* contenente una lista di 967 AIE aventi diritto a percepire un compenso dal Vecchio Istituto e da dover, quindi, contattare (cfr. all. n. 49 alla memoria istruttoria attorea n. 2 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c.); i risultati della predetta attività di *Searching Mission* sono stati settimanalmente documentati, come risulta dagli allegati nn. 50 - 54 alla memoria istruttoria attorea n. 2 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c..

Ottenuti così i contatti degli AIE, la convenuta avrebbe richiesto agli AIE il conferimento di mandato mediante invio a tutti gli artisti aventi diritto di una 'lettera *standard*' che risulta allegata ad una mail inviata al Presidente della società convenuta, datata 19 giugno 2015 e denominata "*focus mail sulla liquidazione*" (cfr. all. n. 61 alla memoria istruttoria attorea n. 2 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c.), da cui è possibile constatare che la convenuta avesse conoscenza degli aventi diritto alla liquidazione, del loro indirizzo di posta elettronica, nonché dell'entità dei crediti (pari o superiori ad Euro 1.000,00) maturati da ciascuno di essi, informazioni, queste, che parte attrice sostiene siano state utilizzate per raccogliere iscrizioni da parte di AIE, tra l'altro quelli più remunerativi.

Senonché, in base alle risultanze istruttorie documentali e testimoniali acquisite:

- non è possibile evincere dalla predetta e-mail *Searching Mission* del 23 ottobre 2014 che i 967 nominativi di AIE di cui all'elenco allegato (cfr. all. n. 49 alla memoria istruttoria attorea n. 2 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c.) fossero stati reperiti dalla convenuta proprio all'interno della banca dati del vecchio IMAIE.

Anzi, dagli allegati nn. 50 - 54, emerge che la tracciatura degli AIE avveniva attraverso ricerca su "*siti internet, social networks*", come confermato altresì dalle dichiarazioni rese all'udienza del 17 marzo 2021 dal teste Maila SANSAINI, direttore generale del NUOVO IMAIE a partire da marzo 2011, la quale ha affermato che "*La ricerca degli artisti è avvenuta per mezzo dei social di altri artisti che li potevano conoscere ovvero con gli ordinari mezzi di ricerca (elenco del telefono).*"

- con riguardo invece alla 'lettera *standard*' allegata alla mail inviata in data 19 giugno 2015 denominata "*focus mail sulla liquidazione*" (cfr. all. n. 61 alla memoria istruttoria attorea n. 2 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c.), si tratta, a ben vedere, di una possibile eventuale comunicazione da inviare ad una certa categoria di AIE (quelli vantanti un credito

pari o superiore ad Euro 1.000,00), non dimostrativa peraltro del fatto che la stessa sia stata effettivamente inviata all'esterno ad alcuno.

Anzi, in base alle dichiarazioni testimoniali rese dal teste SANSAINI, *“Questa mail non è stata inviata. Io e il presidente Miccichè ci siamo resi conto che la liquidazione andava a individuare tutti gli artisti, molti dei quali non iscritti a NUOVO IMAIE e che non eravamo interessati ad acquisire, in quanto spesso aveva ad oggetto prestazioni risalenti e non più remunerative”* (cfr. verbale di udienza del 17 marzo 2021); parimenti, il teste Daniela DI MARINO, ha affermato di essere l'autrice del doc. 61 e che *“La mail è stata discussa e bocciata”* (cfr. verbale di udienza del 17 marzo 2021).

In altri termini, l'espletata istruttoria non ha rivelato la presunta illiceità dell'attività di *Searching Mission* di Nuovo IMAIE, attività che consiste fondamentalmente nella individuazione di AIE che possano aver maturato diritti a fronte delle utilizzazioni delle opere in cui essi appaiono e partecipano.

Ancora, Artisti 7607 afferma che la complessa strategia escludente ai suoi danni sarebbe consistita altresì nell'invio a più AIE di una comunicazione con cui veniva prospettata loro la possibilità di ottenere i compensi maturati nel periodo di competenza a partire dal 2012 in caso di conferimento di mandato al Nuovo Istituto (in particolare, cfr. all. n. 13 alla citazione – che parte convenuta asserisce non essere stato depositato, ma che in realtà risulta a questo Tribunale versato in atti in forma cartacea –, contenente le mail, dal testo identico, indirizzate da Nuovo IMAIE agli artisti Alessandra SARNO, Massimiliano VARRESE, Manuela MALETTA, Mariella FENOGLIO, Prospero RICHELMI, Daniele AMENDOLA, Maurizio TABANI, in cui, dopo l'indicazione della distribuzione dei compensi specificamente indicati, è riportato espressamente che *“Si precisa infine che i diritti di competenza dal 2012 saranno corrisposti dal Nuovo IMAIE esclusivamente agli artisti che si sono iscritti all'Istituto ovvero che hanno conferito mandato esplicito. Ciò in ragione della liberalizzazione del mercato di intermediazione dei diritti avvenuta a partire dal 2012. Pertanto, qualora avesse conferito mandato ad altra collecting, potrà rivolgersi alla stessa mentre nel caso in cui non avesse ancora conferito alcun mandato la invitiamo a scegliere una collecting che la rappresenti”*).

Ebbene, non si ravvisa il carattere di abusività nelle predette comunicazioni elettroniche inviate agli AIE dalla convenuta, che, facendo correttamente presente la liberalizzazione avvenuta nel 2012 del mercato di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore nel settore audiovisivo, ha chiarito che la corresponsione di tali diritti di competenza dal 2012 sarebbe avvenuta soltanto in favore degli artisti mandanti del Nuovo Istituto, con esplicito invito, nel caso in cui l'artista avesse *"conferito mandato ad altra collecting, a rivolgersi alla stessa, mentre nel caso in cui non avesse ancora conferito alcun mandato a scegliere una collecting che la rappresenti"* (cfr. all. n. 13 alla citazione).

Diversamente, invece, come risulta dalle numerose comunicazioni effettuate dalla convenuta anche nel corso del 2017 a tutti gli AIE, i compensi maturati fino al 2013 – quindi *ante* liberalizzazione – *"verranno, ovviamente, corrisposti dal Nuovo IMAIE a tutti gli aventi diritto, senza che gli stessi debbano iscriversi o conferire mandato all'istituto"* (cfr. all. n. 25 alla memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta).

Ancora, parte attrice, sempre dando conto dell'ampio e asseritamente illecito 'programma escludente' ai suoi danni, denuncia l'uso anticoncorrenziale del contratto di consulenza pluriennale stipulato in data 3 giugno 2014 fra il vecchio IMAIE e l'odierna convenuta (cfr. all. n. 14 alla citazione), in forza del quale quest'ultima è stata incaricata di *"procedere alla individuazione e alla attribuzione di compensi agli artisti interpreti esecutori di opere musicali e audiovisive"* (cfr. all. n. 6 citazione), attività necessarie per l'accertamento di tutti i crediti spettanti agli aventi diritto.

In particolare, Artisti 7607 sostiene che Nuovo IMAIE avrebbe sfruttato le informazioni ricavate dall'espletamento della predetta attività di consulenza al fine di sollecitare l'iscrizione di nuovi AIE presso di essa (in tal senso, cfr. all. n. 17 citazione) così da ampliare il proprio bacino di mandanti (cfr. p. 40 memoria istruttoria attorea n. 1 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c.)

Effettivamente, a distanza di un anno rispetto al contratto *de quo* (stipulato il 3 giugno 2014), la convenuta ha maturato la conoscenza (come è dato evincere dalla sopracitata e-mail del 19 giugno 2015 denominata *"focus mail su liquidazione"*) di una serie di

informazioni - relative ai nominativi degli aventi diritto, ai loro crediti ed ai loro contatti - che potrebbero essere state ottenute anche grazie al conferimento dell'incarico di ricalcolo. Tuttavia, come anticipato, la mail di cui all'all. n. 61 alla memoria istruttoria attorea n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c. contiene in allegato una possibile ed eventuale lettera *standard* da comunicarsi agli AIE vantanti un credito pari o superiori ad Euro 1.000,00, di cui però non si ha prova dell'effettivo invio nei confronti di alcuno (e che anzi, in base alle dichiarazioni testimoniali rese da Maila SANSAINI, "*non è stata inviata*" - cfr. verbale di udienza del 17 marzo 2021).

Infine, sempre nell'ambito della predetta strategia escludente, Artisti 7607 sostiene che il Nuovo IMAIE, al quale è stata trasferita *ex lege* la gestione dei fondi di cui all'art. 7 della L. n. 93/1992 originariamente affidata al vecchio IMAIE, li abbia amministrati in maniera impropria e discriminatoria, in quanto li avrebbe non soltanto pubblicizzati all'esterno come oggetto di una iniziativa spontanea del Nuovo IMAIE ma li avrebbe altresì utilizzati, nonostante siano a vantaggio di tutti gli AIE (a prescindere cioè dal loro intermediario mandatario), al fine di finanziare progetti destinati soltanto ai propri mandanti, a discapito dei non iscritti all'Istituto, così caldeggiando il conferimento di mandato alla stessa.

Ora, l'art. 7 della legge istitutiva del vecchio IMAIE, rubricato "*Compensi non distribuibili*", dispone al comma 1 che "*I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE*", il quale, in base al comma 2, "*utilizza le somme di cui al comma 1 (...) per le attività di studio e di ricerca, nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori*".

È doveroso a questo punto rammentarsi che la gestione dei fondi ex art. 7 L. 93/1992 è stata esercitata dalla convenuta in regime di "monopolio" per il periodo di competenza sino al 31 dicembre 2011; questo perché, in seguito alla liberalizzazione del 2012, il successivo "Decreto di riordino" (DPCM di del 17 gennaio 2012) ha disposto che le *Collecting* accreditate alla data del 31 gennaio 2014 possano percepire le somme dovute agli AIE loro mandanti con effetto (per competenza) a partire dal 1 gennaio 2012, con la conseguenza per cui, per il periodo a far data dal 1 gennaio 2012, Nuovo IMAIE ha gestito - e tuttora gestisce - i compensi ex art. 7 esclusivamente per i propri mandanti.

Ciò premesso, questo Tribunale non ritiene che la convenuta abbia operato una illecita gestione dei fondi *ex art. 77 L. 93/1992*.

Infatti, anzitutto parte attrice, per corroborare la propria argomentazione secondo cui i fondi *de quibus* sarebbero stati rappresentati all'esterno come oggetto di una spontanea iniziativa del Nuovo IMAIE, riporta le parole rilasciate dal Presidente di Nuovo IMAIE in un'intervista pubblicata sull'editoriale "*OnAir*" (all. n. 16 alla citazione), il quale, più semplicemente, si è limitato a fare genericamente riferimento alla promozione "*di una serie di attività collaterali a vantaggio dei propri associati*", nonché alcuni annunci pubblicati sul sito internet di Imoviez Magazine relativi a *casting* richiedenti quale requisito necessario ai fini della partecipazione l'iscrizione al nuovo IMAIE, *casting* che però non sono stati promossi dalla convenuta, bensì da società diverse dalla stessa.

Inoltre, è smentita tanto da prove dichiarative quanto da prove documentali l'argomentazione attorea secondo cui Nuovo IMAIE avrebbe ingenerato la convinzione secondo cui i fondi *ex art. 7 L. 93/1992* sarebbero stati utilizzati per finanziare progetti destinati esclusivamente ai propri mandanti, a discapito degli AIE non iscritti.

Infatti le dichiarazioni rese all'udienza del 17 marzo 2021 dai testi di parte attrice BORDIGNON, MASSENZI e LUCENTE, che hanno dichiarato di aver operato il recesso dalla odierna attrice al fine di poter prendere parte ai progetti di cui ai bandi promossi dalla convenuta, si riferiscono a bandi invero non afferenti al periodo "monopolista" (riguardando, in particolare, i bandi del 2019 e del 2018), *i.e.* relativi a somme per competenza a partire dal 1 gennaio 2012, che la convenuta, pertanto, aveva il diritto di riservare ai propri mandanti, a fronte della realizzata liberalizzazione del mercato.

Adirittura, nel bando del 2016 – quindi in un periodo in cui tecnicamente Nuovo IMAIE aveva il diritto di gestire i compensi di cui all'art. 7 soltanto in favore dei propri iscritti – è espressamente riportato alla lett. F) della premessa "*che possono accedere al Bando gli artisti interpreti esecutori, iscritti o meno all'istituto*" (cfr. all. n. 5 alla comparsa), così come nel bando del 2017 è prescritto alla lettera J) della premessa che l'iniziativa è rivolta "*a vantaggio di tutti gli artisti interpreti o esecutori aventi diritto e il settore audiovisivo, indipendentemente dalla circostanza che gli aventi diritto siano iscritti o mandanti di nuovo*

IMAIE" (cfr. all. n. 6 alla comparsa); in tal senso, depone altresì lo scambio di corrispondenza telematica intercorsa tra la convenuta ed un artista che chiedeva, in nome di diversi AIE, informazioni circa la possibilità di partecipare al bando quantunque non mandanti della convenuta, cui questa ha risposto che *"per la partecipazione al Bando, non è necessaria l'iscrizione al NUOVO IMAIE"* (cfr. all. n. 7 alla comparsa).

La convenuta ha inoltre prodotto, con la propria memoria n. 2 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c., anche il bando relativo agli anni 2014 - 2015, da cui parimenti si evince che *"L'Istituto adotta il presente Bando allo scopo di soddisfare le esigenze e gli interessi dell'intera categoria degli Artisti Interpreti Esecutori, e non già solamente di quelli già associati o che abbiano allo stesso conferito apposito mandato per l'esazione dei compensi loro spettanti"*, con allegato anche il dettaglio delle domande poi effettivamente accolte rispetto ad AIE non mandanti di Nuovo IMAIE e anzi specificamente mandanti proprio di Artisti 7607 (cfr. all. n. 27 alla memoria n. 2 *ex art.* 183, co. 6 c.p.c.).

Si tratta, quindi, di fondi che sono stati rivolti all'intera categoria degli AIE, quantunque i relativi bandi si riferiscano a somme che sono maturate in periodi diversi e successivi rispetto a quello *"monopolista"* e che pertanto la convenuta era pienamente legittimata, oltretutto, a riservare ai propri iscritti.

Sempre in citazione parte attrice lamenta altresì che *"le stesse pratiche sono state utilizzate con fondi privati"* e tal fine riporta l'accordo intercorso tra Nuovo IMAIE e Banca Generali S.p.A., in virtù del quale quest'ultimo ha messo a disposizione una somma di denaro (*tax credit* esterno) per la realizzazione di progetti cinematografici, individuati dalla convenuta in base ai criteri descritti nell'apposito bando, con società di produzione approvate dall'istituto di credito, censurando la presunta illiceità di tale attività, che sarebbe stata utilizzata al fine di riconquistare l'iscrizione di AIE mandanti dell'odierna attrice, i quali avrebbero comunicato il loro recesso da Artisti 7607 e si sarebbero quindi iscritti al Nuovo IMAIE al fine di poter prendere parte ai progetti cinematografici foraggiati dal *tax credit* concesso a quest'ultima (cfr. all. n. 18 alla citazione, contenente il recesso di un attore).

Al riguardo, è sufficiente sottolineare come non si tratti, a ben vedere, di fondi pubblici, bensì di fondi, appunto, privati, procacciati dalla convenuta nell'esercizio della propria

attività di mandataria e pertanto espressione di una iniziativa imprenditoriale (privata) perfettamente lecita, con la conseguenza per cui non risulta sussistente neppure la censurata condotta abusiva ai danni di Artisti 7607.

1B. (ii). Sul rifiuto di concedere a parte attrice l'accesso all'archivio generale delle opere dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore del vecchio IMAIE.

Al riguardo, occorre premettere la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito tra il vecchio IMAIE, in qualità di comodante ed il Nuovo IMAIE, in qualità di comodatario, avente ad oggetto copia dei *database* delle opere e degli artisti, nonché degli archivi del vecchio IMAIE (cfr. all. n. 4 alla citazione).

Ora, Artisti 7607 lamenta il diniego di accesso alla predetta Banca Dati, a fronte della richiesta in tal senso avanzata nei confronti del Nuovo IMAIE, che, con comunicazione del 17 luglio 2015 (all. n. 22 alla citazione), ha negato l'esistenza di un obbligo in capo alla stessa di consegna di copia informatica del *database*, rappresentando peraltro di averlo pubblicamente divulgato sul proprio sito Internet.

Nella comparsa, inoltre, Nuovo IMAIE richiama l'art. 4 del contratto di comodato d'uso in parola, che sancisce l'espresso divieto per il comodatario di concedere a terzi il godimento dei beni, neppure temporaneamente (cfr. all. n. 4 alla citazione), con la conseguenza per cui esso, per espressa preclusione contrattuale, non avrebbe potuto disporre a favore di terzi, società attrice inclusa, copia del *database* in questione.

Successivamente, il Nuovo Istituto, avendo restituito già nel 2012 tale banca dati al Vecchio IMAIE (come provato sia documentalmente dagli all. nn. 3 e 4 alla comparsa, che mediante le dichiarazioni testimoniali della teste Maila SANSAINI, cfr. verbale d'udienza del 17 marzo 2021), ne ha realizzata una propria, oggetto di una autonoma rielaborazione e personale sviluppo.

Ebbene, a fronte del rilievo dell'AGCM nell'ambito della propria istruttoria secondo cui la Banca Dati (del vecchio IMAIE) costituisce un "*input indispensabile per svolgere l'attività di gestione dei diritti connessi*" dal "*valore particolarmente strategico per le collecting*", l'odierna parte convenuta ha assunto, tra i vari, l'impegno n. 4, accettato e reso obbligatorio dall'Autorità, consistente nella dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere con le

Collecting un contratto di licenza avente ad oggetto l'accesso alla banca dati del Nuovo IMAIE, contenente i dati relativi alle opere musicali ed audiovisive diffuse dagli utilizzatori fino all'11 marzo 2014 (cfr. all. n. 10 alla comparsa).

Nel maggio del 2017, quindi, le parti del presente giudizio hanno sottoscritto un contratto di licenza d'uso del *data base* in questione, che contiene i predetti dati estratti a partire da una copia del *database* del Nuovo IMAIE effettuata alla data del 31 marzo 2017 e di cui Artisti 7607, in citazione, lamenta l'incompletezza per difetto di proporzione, la carenza contenutistica e la sensibile difformità rispetto a quella del suo dante causa.

Sul punto, in disparte la circostanza secondo cui la competenza a verificare la corretta ottemperanza agli impegni assunti *ex art. 14 ter* L. n. 287/1990 e, in caso, ad intervenire è esclusivamente dell'AGCM, la quale ha, oltretutto, trasmesso due "prese d'atto" (all. n. 1 alla comparsa e all. n. 52 depositato successivamente, su autorizzazione del Giudice) della documentazione sulla osservanza degli impegni trasmessa dall'odierna convenuta, questo Tribunale ha disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di verificare "*attraverso la disamina della banca dati artisti audiovisivi di Nuovo IMAIE (repertorio titoli ed opere), se quella consegnata ad ARTISTI 7607 corrispondesse o meno ed in che misura a quella in uso al 31.03.2017 a Nuovo IMAIE limitatamente ai dati relativi alle opere audiovisive diffuse dagli utilizzatori fino all'11.03.2014*".

Al presente quesito, il CTU Francesco BARBONETTI ha fornito risposta positiva, ritenendo che "*il numero delle opere è conforme a quanto consegnato ad Artisti 7607*" (cfr. p. 24 CTU) e concludendo nel senso che "*la banca dati consegnata ad Artisti 7607 corrispondeva all'epoca dei fatti a quella in uso a Nuovo Imaie limitatamente alle opere diffuse dagli utilizzatori fino all'11.03.2014 e alle rendicontazioni sino a quel momento ricevute ed elaborate*." (cfr. p. 25 CTU).

In conclusione, è emerso che: (a) anzitutto, in base al regolamento contrattuale, la convenuta comodataria non avrebbe in ogni caso potuto fornire ad Artisti 7607 - ma più in generale a chiunque altro - copia della banca dati del Vecchio IMAIE; (b) Nuovo IMAIE non aveva, all'epoca dei fatti, neppure la disponibilità materiale del predetto *data base*, essendo stata provata l'avvenuta restituzione della stesso già nel 2012; (c) alla luce delle

risultanze dell'elaborato del CTU, il nuovo *data base* rielaborato autonomamente dalla convenuta e messo a disposizione di Artisti 7607 mediante contratto di licenza non solo non era incompleto ma, al contrario, conteneva "1331 opere in più rispetto al dovuto" (cfr. p. 23 CTU).

Di conseguenza, questo Tribunale ritiene, alla luce dell'espletata istruttoria, che la condotta tenuta dall'odierna convenuta non costituisca una manifestazione, neanche sotto questo profilo, della contestata fattispecie di abuso di posizione dominante.

1B. (iii). Sulla sottoscrizione, nella finestra temporale tra l'emanazione del Decreto Monti di liberalizzazione ed il DPCM Requisiti Minimi, con *Collecting* straniere di accordi pluriennali finalizzati ad impedire alla società attrice l'accesso al mercato internazionale, nonché di accordi con rilevanti Utilizzatori italiani sempre con finalità escludente.

Artisti 7607 censura la sottoscrizione, nella finestra temporale tra l'emanazione del sopracitato Decreto Monti di liberalizzazione e la normativa secondaria di attuazione (DPCM Requisiti Minimi), tra la convenuta e cinque *Collecting* straniere (BECS, ADAMI, GVL, NORMA, STOART) di accordi reciproci di lunga durata finalizzati ad impedire alle altre *Collecting* che hanno ottenuto l'accreditamento soltanto dopo l'emanazione del DPCM Requisiti Minimi, tra cui la società attrice, l'accesso al mercato internazionale. Sottolinea, in particolare, come il carattere pluriennale e reciproco degli accordi *de quibus*, unitamente alla gestione monopolistica effettuata dalle soprannominate *Collecting* straniere producano l'effetto di "blindare" una parte considerevole del mercato straniero in favore di Nuovo IMAIE, escludendo in radice la possibilità per i nuovi intermediari accreditati di rappresentare gli artisti delle *Collecting* estere, con conseguente distorsione della concorrenza, a fronte della quale la convenuta ha assunto l'impegno, accettato dall'Autorità Antitrust, numero 6, di concedere alla *Collecting* estera, "in deroga a quanto previsto dal contratto, il diritto di recedere in qualunque momento, con mero preavviso di 30 giorni" (cfr. all. n. 10 alla citazione).

Al riguardo, la predetta "corazzatura" del mercato estero ai danni dei *competitors* risulta invero smentita dalla circostanza riportata da parte convenuta secondo cui altre *Collecting*

italiane operanti nel settore della intermediazione dei diritti connessi nel limitrofo settore musicale, una volta accreditatesi, sono comunque riuscite a concludere accordi di rappresentanza con *Collecting* internazionali su mercati particolarmente rilevanti.

A ciò si aggiunga inoltre che, ferma oltretutto la conformità della stipula dei predetti accordi al protocollo negoziale internazionale SCAPR, questo Tribunale ritiene di condividere l'osservazione di parte convenuta secondo cui, nelle more dell'attuazione del Decreto Monti, questa "non solo era legittimata ad operare, ma era addirittura tenuta a farlo" in forza del proprio mandato e della propria funzione statutaria, e ciò al fine di evitare la frustrazione dei diritti degli AIE stranieri che avrebbero perso i compensi loro spettanti in Italia, non essendo gli altri intermediari nazionali, al tempo della stipula di tali accordi, ancora accreditati.

Ancora, in data 5 luglio 2012, e quindi sempre durante l'arco temporale intercorrente tra il Decreto Monti ed il DPCM Requisiti Minimi, parte convenuta ha concluso con l'utilizzatore SKY un accordo quinquennale sino al 30 giugno 2014, con efficacia retroattiva dal 2009, per la riscossione dell'equo compenso per tutti gli AIE.

Al riguardo, parte attrice lamenta una eccessiva e scorretta negoziazione al ribasso (essendo stato pattuito un corrispettivo di 2,5 milioni di Euro per un quinquennio, quindi Euro 500.000,00 in ragione d'anno), funzionale alla esclusione dalle negoziazioni delle *Collecting* in procinto di accreditamento (come appunto Artisti 7607), negoziazione al ribasso che, analogamente, parte attrice afferma essere avvenuta anche con l'utilizzatore FOX, senza peraltro far riferimento alla sola asserita inadeguatezza del corrispettivo pattuito.

Ebbene, questo Tribunale non ritiene raggiunta la prova da parte attrice della scorrettezza della denunciata negoziazione al ribasso.

Non si reputa infatti, a tal fine, sufficiente il mero confronto con il corrispettivo versato da Artisti 7607 ad altro utilizzatore, in specie RTI, peraltro non paragonabile con SKY, stante la notevole diversità tra i due in termini di tipologia di programmazione, numero di contenuti ed opere utilizzate (cfr. all. n. 40 alla comparsa).

1B. (iv). Sulle ulteriori violazioni commessa da Nuovo IMAIE

Infine, parte attrice lamenta la violazione da parte di Nuovo IMAIE della disciplina di cui DPCM Requisiti minimi sull'attribuzione dell'incarichi di amministrazione e direzione, del d.lgs. n. 35/2017 sui conflitti di interesse e della disciplina in materia di bilancio di esercizio.

Anche le censure in commento appaiono infondate.

Parte attrice infatti anzitutto non dimostra perché risulti violato l'art. 1, co. 8 del DPCM Requisiti minimi, che impone l'affidamento degli incarichi di gestione a *"soggetti dotati di comprovata esperienza e capacità professionale"*; anzi, sembra contraddirsi laddove osserva che la presidenza dell'organo di gestione della convenuta sia stata affidata ad *"un professionista di indubbia esperienza e spiccata capacità quale l'avv. Andrea Miccichè"*.

Parimenti sprovvista di riscontro probatorio è la censura relativa alla presunta violazione della disciplina dei conflitti di interessi: la circostanza secondo cui Nuovo IMAIE trarrebbe *"vantaggio dagli innumerevoli rapporti di natura professionale con tutti rappresentanti della filiera produttiva di settore"* gestiti dall'avv. Miccichè non integra, per ciò solo, la sussistenza di un conflitto di interessi.

Con riguardo invece alla censurata violazione della disciplina in tema di bilancio di esercizio, è sufficiente evidenziare come essa non attenga alla materia oggetto di giudizio.

2. SULLA CONFIGURABILITÀ DELLA CONCORRENZA SLEALE EX ART. 2598, N. 3 C.C. (e CONSEQUENTE TUTELA INIBITORIA ed EX ART. 614 BIS C.P.C.) E/O DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE EX ART. 2043 C.C.

Artisti 7607, inoltre, sostenendo che la illiceità delle condotte appena analizzate possa essere censurata non soltanto secondo la prospettiva della disciplina di cui alla L. 287/1990, ma anche secondo quella codicistica *ex art. 2598 c.c.*, invoca in particolare la responsabilità di Nuovo IMAIE ai sensi del n. 3 della disposizione da ultimo citata che, contenendo una clausola aperta, qualifica come atto di concorrenza sleale l'utilizzo diretto o indiretto *"di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda"*, chiedendo, per l'effetto, tutela inibitoria.

Deve essere ricordato che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, *"in tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una*

situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori (...). La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei. rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale" (Cass. civ., n. 17144/2009; nello stesso senso, anche Cass. civ., n. 10643/2015).

Dunque, ai fini della tutela ex art. 2598 c.c., occorre la sussistenza di un rapporto di concorrenza economica non necessariamente attuale ma anche solo meramente potenziale, nonché della qualità di "imprenditore" sia in capo al soggetto presente autore dell'atto anticoncorrenziale sia in capo al soggetto che subisce le conseguenze di quell'atto.

Ebbene, nel caso di specie, non è dato ravvisare un rapporto di concorrenza, neanche solo potenziale, tra le parti del presente giudizio sicuramente fino ad agosto 2013: infatti, prima di tale data, l'attuale società cooperativa era invero una mera associazione, che pertanto non poteva in alcun modo operare nel mercato in qualità di *Collecting Society*, con conseguente logica infondatezza delle domande avanzate da parte attrice in relazione alle condotte poste in essere prima di tale data.

Con riguardo invece alle domande attoree in esame relative agli atti posti in essere dalla convenuta successivamente a tale data, questo Tribunale non le reputa comunque meritevoli di accoglimento, non ravvisando nelle stesse, per le considerazioni che sopra precedono, il carattere di illiceità né ai sensi dell'art. 2598 c.c. né tanto meno ai sensi della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c..

Parte attrice infatti si limita a porre a fondamento delle domande ex artt. 2598 c.c. e 2043 c.c. i medesimi comportamenti che essa reputa essere lesivi dell'art. 3 della L. 287/90, senza peraltro addurre o provare nessun elemento aggiuntivo.

Tuttavia, non ravvisandosi, per le motivazioni sopra esposte, profili di illiceità nelle condotte analizzate (esecuzione del contratto di consulenza con il Vecchio IMAIE, gestione dei fondi previsti dall'art. 7 della L. n. 93/1992, rifiuto di concedere ai concorrenti l'accesso all'archivio generale delle opere dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore del

vecchio IMAIE, sottoscrizione di accordi reciproci con *Collecting* straniere e Utilizzatori nazionali), le domande di accertamento della concorrenza sleale e della responsabilità *ex art. 2043 c.c.* devono intendersi rigettate e, per l'effetto, anche la relativa istanza attorea di tutela inibitoria.

Conseguentemente, non dovendosi emettere provvedimento inibitorio della prosecuzione delle condotte tenute da parte convenuta, deve parimenti intendersi assorbita la richiesta attorea finalizzata all'adozione di misure coercitive ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c..

3. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO e SULL'ORDINE DI RENDICONTAZIONE

Per quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile nelle condotte poste in essere dalla convenuta gli estremi né della fattispecie di abuso di posizione dominante né delle condotte illecite *ex artt. 2598 e 2043 c.c.*, e, per l'effetto, dovendosi rigettare tutte le domande volte al predetto accertamento di responsabilità, devono di conseguenza intendersi assorbite le questioni relative sia alla correlata pretesa di risarcimento dei danni, sia alla richiesta attorea di rendicontazione, comportando infatti il rigetto della domande di accertamento degli illeciti il conseguente rigetto della relativa pretesa risarcitoria nonché della correlata richiesta di ordine *ex art. 263 c.p.c.*

Le spese seguono la soccombenza così come le spese della CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
- condanna Artisti 7607 alla rifusione, in favore di Nuovo IMAIE, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente nell'importo di euro 29.193,00 per compensi (di cui euro 4.607,00 per la fase di studio, euro 3.039,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 13.534,00 per la fase istruttoria, euro 8.013,00 per la fase decisoria), oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi.
- spese CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023

IL PRESIDENTE

Claudia Pedrelli

IL GIUDICE

Andrea Postiglione

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Lorenza Pedullà, Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 23.11.22)